



Comune di Villamassargia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 14 del 28.5.2012
Pubblicato col numero 740 dal 31.5.2012 al 15.6.2012

Il Sindaco
Firmato Francesco Porcu

Il Segretario Comunale
Firmato Dott.ssa Carla M. Secci

INDICE

Titolo I – Principi

- Articolo 1 – Profili istituzionali
- Articolo 2 – Valori etici e culturali
- Articolo 3 – Competenze del Sindaco
- Articolo 4 – Tutela degli animali

Titolo II – Definizione ed ambito di applicazione

- Articolo 5 – Definizioni
- Articolo 6 – Ambito d'applicazione ed esclusioni

Titolo III – Disposizioni generali

- Articolo 7 – Detenzione e maltrattamento di animali
- Articolo 8 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona
- Articolo 9 – Abbandono di animali
- Articolo 10 – Avvelenamento degli animali
- Articolo 11 – Attraversamento di animali
- Articolo 12 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Articolo 13 – Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio
- Articolo 14 – Vendita di animali vivi

Titolo IV – Cani

- Articolo 15 – Anagrafe canina regionale: obblighi dei proprietari e detenzione
- Articolo 16 – Catture e prelievi di cani randagi
- Articolo 17 – Detenzione dei cani
- Articolo 18 – Canili privati: numerosità e standard dimensionali
- Articolo 19 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 20 – Guinzagli e museruole
- Articolo 21 – Obblighi di raccolta degli escrementi
- Articolo 22 – Accesso negli esercizi e uffici pubblici
- Articolo 23 – Documenti da portare al seguito
- Articolo 24 – Tutela dell'aggressività esaltata dei cani

Titolo V – Gatti

Articolo 25 – Definizioni

Articolo 26 – Proprietà dei gatti liberi

Articolo 27 – Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale

Articolo 28 – Cura delle colonie feline da parte di volontari

Articolo 29 – Colonie feline

Titolo VI – Volatili

Articolo 30 – Detenzione di volatili

Articolo 31 – Dimensioni delle gabbie

Titolo VII – Animali acquatici

Articolo 32 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Titolo VIII – Disposizioni finali

Articolo 33 – Sanzioni

Articolo 34 – Definizione delle sanzioni

Articolo 35 – Vigilanza

Articolo 36 – Inumazione di animali

Articolo 37 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

Articolo 38 – Norme transitorie

Titolo I PRINCIPI

Articolo 1 **(Profili istituzionali)**

1. Il Comune di Villamassargia, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ecosistema territoriale, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.
2. Il Comune di Villamassargia riconosce a tutte le specie animali il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. La comunità di Villamassargia, portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi, in particolare, verso le specie più deboli e indifese.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali presenti nel proprio territorio.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Articolo 2 **(Valori etici e culturali)**

1. Il Comune di Villamassargia, in base all'art. 2 della *Costituzione della Repubblica Italiana*, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con aver cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Il Comune di Villamassargia, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e specificatamente, in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Villamassargia, valorizza la tradizione e la cultura animalista della comunità e incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 3 **(Competenze del Sindaco)**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del *Codice Civile*, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio*", il Sindaco esercita la cura e la tutela

delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 (Tutela degli animali)

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in applicazione dei principi dettati dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 "*Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" e dalla Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 e s.m.i. "*Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina*", promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna i maltrattamenti e gli atti di crudeltà contro di essi, e favorisce iniziative di responsabilizzazione dei cittadini che mirino a scoraggiare gli abbandoni e ad incentivare le sterilizzazioni.
3. Il Comune si adopera, altresì, a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali

Titolo II **DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Articolo 5 (Definizioni)

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla *Legge 14 agosto 1991, n. 281* e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica, inoltre, a tutte le specie selvatiche di vertebrati e invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle vigenti leggi statali e regionali, comprese nel patrimonio indisponibile dello stato, come specificato dall'art. 826 del *Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157*.
3. E' proprietario di un animale, colui che possiede la facoltà giuridica di disporre in modo pieno ed esclusivo dell'animale. Nello specifico, viene definito proprietario di un cane colui che risulti intestatario del documento di iscrizione anagrafica dell'animale di cui al successivo articolo.

4. Si definisce detentore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, accetti di occuparsi di un animale non di sua proprietà, mentre è accompagnatore colui che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche solo temporanea, uno o più animali durante il loro transito o permanenza in un'area pubblica.
5. Per area pubblica si intendono, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, i percorsi pedonali, le aree verdi e ogni altra area su cui hanno libero accesso i cittadini, incluse le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 6 **(Ambito d'applicazione ed esclusioni)**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Villamassargia.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 5.
3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali riguardanti, in particolare, l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Titolo III **DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 7 **(Detenzione e maltrattamento di animali)**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali che contrasti con le disposizioni di legge vigenti. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute. I ripari all'uopo predisposti dovranno consentire una protezione adeguata dalle avverse condizioni climatiche.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni d'impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
6. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

7. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
8. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai delle autovetture privandoli, in tal modo, del ricambio d'aria necessario.
9. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
10. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

Articolo 8

(Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona)

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve e i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Articolo 9

(Abbandono di animali)

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale
2. E' fatta salva la liberazione negli habitat d'origine degli animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 10

(Avvelenamento di animali)

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'*Azienda Sanitaria Locale*, sono obbligati a segnalare all'amministrazione comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati, quando possibile, il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività ad essa collegate.

Articolo 11 **(Attraversamento di animali)**

Nelle zone caratterizzate dalla presenza costante di animali, in prossimità di zone destinate a pascolo, in siti dove è presente un considerevole numero di randagi o di fauna protetta, al fine di garantire la sicurezza di tali animali e delle persone, dovrà essere installata apposita cartellonistica per segnalare agli utenti della strada la presenza e l'attraversamento di animali.

Articolo 12 **(Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico)**

1. E' consentito l'accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Villamassargia, purché siano puliti e privi di parassiti e secondo le modalità previste dai gestori del servizio pubblico.
2. L'animale, in ogni caso, dovrà essere accompagnato dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere condotti sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Articolo 13 **(Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio)**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in omaggio a titolo di premio o di vincita di giochi o di scommessa.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative condotte a scopo di adozione

Articolo 14 **(Vendita di animali vivi)**

1. E' vietata l'esposizione di animali al pubblico nelle vetrine e all'esterno dei negozi sulla pubblica via. All'interno delle attività commerciali occorre predisporre spazi espositivi che garantiscano comunque le condizioni di comunicazione con l'ambiente esterno (la visione di persone, bambini, altri animali, ecc.), al fine di una corretta fase di socializzazione.

2. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti e igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
3. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.
4. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione.
5. Per i volatili e per gli animali acquatici si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 29 (Dimensioni delle gabbie) e 30 (Dimensioni e caratteristiche degli acquari).
6. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno del negozio.
7. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Titolo IV **CANI**

Articolo 15

(Anagrafe canina regionale: obblighi dei proprietari e detentori)

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di cani, residenti in Sardegna o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, sono obbligati a chiedere l'iscrizione del loro animale nella banca dati dell'anagrafe canina istituita con Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21, presso i Servizi Veterinari di ciascuna ASL, entro dieci (10) giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso dell'animale, contestualmente alla sua identificazione mediante inoculazione di microprocessore sottocutaneo. Potrà essere ritardata, in caso di comprovate necessità sanitarie e sotto stretta vigilanza dei Dirigenti Veterinari della ASL 7, l'identificazione dei cuccioli fino al completamento dei piani vaccinali e, comunque, entro i tre mesi di vita, sulla scorta delle considerazioni contenute nella Direttiva regionale di cui al successivo articolo 16.
2. I commercianti e gli allevatori sono obbligati all'identificazione e registrazione dei cuccioli prima della loro vendita o cessione a terzi.
3. Al proprietario, all'atto dell'iscrizione dell'animale presso la banca dati regionale, verrà rilasciato il documento di identificazione del cane che deve essere esibito su richiesta delle autorità competenti, così come meglio specificato nel successivo articolo 22.
4. Il proprietario o detentore, inoltre, è obbligato a segnalare al Servizio Veterinario della ASL i seguenti eventi:
 - a) furto o smarrimento: tempestivamente per telefono (non oltre le 48 ore), con conferma scritta entro quindici (15) giorni dall'evento;
 - b) morte: notifica scritta entro quindici (15) giorni dall'evento;

c) mutamenti di residenza: entro trenta (30) giorni dall'evento. La comunicazione deve essere fatta alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica;

d) cessione della proprietà: entro quindici (15) giorni dall'evento. La comunicazione è effettuata, a cura del proprietario cedente, alla ASL di provenienza che, se diversa da quella di destinazione, trasmette la variazione a quest'ultima per via informatica.

Articolo 16 **(Catture e prelievi di cani randagi)**

1. E' fatto divieto a chiunque, al di fuori dei soggetti autorizzati a tale scopo dalla ASL 7, di catturare o prelevare dall'ambiente cani randagi.
2. Il privato cittadino che riscontri un cane vagante o una cucciolata abbandonata non può intervenire direttamente nel prelievo ma, deve segnalare la circostanza alla Polizia Municipale che interviene tramite il Servizio Veterinario della ASL 7.
3. Anche nel caso in cui s'intenda adottare un cane vagante, apparentemente privo di proprietario, l'interessato dovrà presentare al Comune di Villamassargia apposita richiesta di adozione che potrà avvenire previa verifica dell'identificazione e registrazione in banca dati regionale del cane.
4. In caso di urgenze caratterizzate da pericolo imminente per persone, cose o altri animali, il Servizio Veterinario della ASL 7 potrà anche intervenire, in assenza di specifica richiesta del Comando di Polizia Municipale, su segnalazione di altre autorità (forze dell'ordine, Autorità Giudiziaria, etc.).

Articolo 17 **(Detenzione dei cani)**

1. In tema di detenzione, custodia e protezione degli animali d'affezione si rimanda in generale a quanto stabilito dall'art. 16 *Legge regionale 18 maggio 1994, n. 21* e si ribadisce che il "trattamento adeguato alla specie", così come meglio dettagliato dalla Direttiva Regionale in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione (Delibera G.R. n. 17/39 del 27.4.2010), comprende il soddisfacimento dei bisogni alimentari e di riparo dalle intemperie, adeguate condizioni igienico-sanitarie e libertà di movimento.
2. E' fatto obbligo di custodire gli animali all'interno delle proprietà private in modo da non arrecare danno ad altri animali, persone o cose. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danni a persone e animali che si trovino dall'altra parte della recinzione. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto un cartello di avvertimento della presenza dei cani.
3. E' fatto divieto di detenere cani in spazi angusti e in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto, chiuso almeno nei tre lati e basamento rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dal sole diretto.
4. Nei luoghi di detenzione e custodia degli animali dovranno essere garantite condizioni igieniche e ambientali tali da non pregiudicare né la salute degli stessi animali, né l'igiene

delle persone, mediante operazioni giornaliere di pulizia che dovranno essere ripetute secondo necessità.

5. Qualora si rendesse necessario detenere i cani alla catena, la stessa dovrà rispettare i parametri previsti dalla vigente normativa regionale e sarà munita di due moschettoni rotanti alle estremità, consentendo sempre agli animali di raggiungere agevolmente il riparo predisposto e le ciotole del cibo e dell'acqua. I proprietari o detentori garantiranno giornalmente ai cani tenuti alla catena l'opportuna attività motoria.
6. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di adoperarsi attivamente affinché i cani non siano causa di disturbo della pubblica quiete con guaiti, abbai, latrati e ululati lamentosi, continui ed insistenti. In tal senso i proprietari o detentori avranno cura di garantire all'animale il contatto umano, soprattutto evitando di lasciare troppo a lungo gli animali in ambienti privi di stimoli tali da indurre comportamenti anomali o ripetitivi per effetto di fenomeni di stress o ansia di separazione.

Articolo 18

(Canili privati: numerosità e standard dimensionali)

1. In applicazione della Direttiva Regionale di cui alla Deliberazione di *Giunta n. 17/39 del 27.04.2010* e in osservanza delle specifiche indicazioni tecniche dell'art. 15.2, la detenzione nello stesso luogo di un numero di cani adulti fino a un massimo di cinque (5) è considerata a titolo personale e non soggetta a specifiche autorizzazioni sanitarie.
2. La detenzione nello stesso luogo di un numero di cani adulti superiore a cinque (5) e inferiore a trenta (30) deve essere comunicata al Servizio Veterinario dell'ASL, specificando la localizzazione del sito di detenzione dei cani, le modalità di detenzione e gli accorgimenti sanitari (disinfezioni ecc.) adottati in modo che le autorità sanitarie abbiano la possibilità di condurre sopralluoghi ispettivi e impartire eventuali prescrizioni.
3. La struttura ospitante un numero superiore a trenta (30) cani adulti è soggetta ad autorizzazione sanitaria secondo le disposizioni di legge vigenti.
4. Al fine del benessere animale sono applicate anche ai canili privati (box chiusi, recinzioni, ecc.) le prescrizioni minime previste per i canili pubblici dal D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 "*Regolamento di attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281 e della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della Legge regionale 1 agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo*", secondo i seguenti standard minimi delle superfici utilizzabili:
 - a) peso cane fino a Kg. 6: superficie minima riparo mq. 1, superficie minima scoperta mq. 1 (superficie totale minima mq. 2);
 - b) peso cane da Kg. 6 a Kg. 10: superficie minima riparo mq. 1, superficie minima scoperta mq. 1,4 (superficie totale minima mq. 2,4);
 - c) peso cane da Kg. 10 a Kg. 30: superficie minima riparo mq. 1,5, superficie minima scoperta mq. 2 (superficie totale minima mq. 3,5);
 - d) peso cane oltre Kg. 30: superficie minima riparo mq. 2, superficie minima scoperta mq. 2 (superficie totale minima mq. 4).

Articolo 19

(Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche)

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi a eccezione di quelle zone

- destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
2. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde d'uso pubblico, possono essere individuati dall'Amministrazione comunale, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, cosiddette "aree di sgambamento cani", in cui gli animali potranno muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori in modo da non provocare danni a persone, animali o cose.
 3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 21.

Articolo 20 (Guinzagli e museruole)

1. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose ed in ottemperanza a quanto stabilito dal *Ministero della Salute con Ordinanza 03 marzo 2009*, gli accompagnatori dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico - che non siano quelle individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 17, c. 2 del presente Regolamento -, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt. 1,50;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, per esempio nelle aree pubbliche ad alta concentrazione di folla, o su apposita richiesta delle Autorità competenti.
2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani posti a guardia e conduzione di greggi e mandrie e ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco.
3. Ai cani a rischio di aggressività non controllata e/o inseriti nel registro di cui all'art. 3, c. 3 dell'*Ordinanza del Ministero della Salute 03 marzo 2009*, che vengano condotti in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, devono sempre essere applicati sia il guinzaglio che la museruola.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di affidare i cani esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.

Articolo 21 (Obbligo di raccolta degli escrementi)

1. E' fatto obbligo a chiunque conduca cani di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico in modo da mantenere e preservare lo stato d'igiene e decoro del luogo. Gli escrementi raccolti devono essere depositati negli appositi contenitori comunali o smaltiti presso la propria abitazione, secondo le indicazioni fornite dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I conduttori di cani, con l'esclusione di quelli destinati alla guida dei non vedenti, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere sempre muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Articolo 22

(Accesso negli esercizi e uffici pubblici)

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni di carattere igienico-sanitario comunicate dal Responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso.
Tale divieto non può essere in ogni caso applicato ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, non vedenti o ipovedenti.
2. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio.
4. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Articolo 23

(Documenti da portare al seguito)

1. Il possessore o detentore a qualsiasi titolo di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina e l'avvenuta inoculazione di microchip. Tale documento dovrà essere esibito su richiesta degli addetti alla vigilanza di cui al successivo articolo 35.
2. Il trasgressore dovrà esibire detto documento all'organo accertatore entro il termine di giorni cinque dall'avvenuta contestazione, sulla base di esplicito invito riportato nel sommario processo verbale di contestazione. In caso di mancata esibizione del documento entro il termine massimo previsto, verrà applicata oltre a quella minima già attribuita un'ulteriore sanzione dell'importo pari a quella prevista per l'omessa registrazione del cane all'anagrafe canina regionale.

Articolo 24

(Tutela dell'aggressività esaltata dei cani)

1. Sono vietati:
 - a) l'addestramento del cane inteso a esaltarne l'aggressività e qualsiasi operazione di selezione o incrocio di razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - b) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, cc. 2 e 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376;

- c) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia o non finalizzati a scopi curativi così come indicato nell'art. 2, comma 1, lettera d) *dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, 3 marzo 2009.*
2. In virtù del combinato disposto degli articoli 3, comma 4 e 6 della predetta Ordinanza Ministeriale, i proprietari dei cani ad elevato rischio di aggressività e inseriti nei registri istituiti presso i Servizi Veterinari delle ASL ai sensi dell'art. 3, comma 3 della stessa ordinanza, provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Titolo V **GATTI**

Articolo 25 **(Definizioni)**

1. Per "gatto randagio" s'intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" s'intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.

Articolo 26 **(Proprietà dei gatti liberi)**

I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Comune di Villamassargia.

Articolo 27 **(Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale)**

1. L'Azienda sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune e in base alla normativa vigente, alla cattura, alla cura ed alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata direttamente dai Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale o dalle Associazioni di volontariato che accudiscono le colonie, nell'ambito delle attività concordate dal Comune di Villamassargia e dalla ASL.
3. E' vietato il prelievo dei gatti liberi dal loro habitat non finalizzato alla sterilizzazione o al ricovero per motivi sanitari.

Articolo 28 **(Cura delle colonie feline da parte di volontari)**

4. Il Comune di Villamassargia riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come volontari, si adoperano per la cura e il sostentamento delle colonie di gatti liberi.

5. Al volontario deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
6. L'accesso dei volontari in zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
7. I volontari hanno l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona in cui i gatti sono alimentati.

Articolo 29 (Colonie feline)

8. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Villamassargia che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale.
9. Le colonie feline presenti nel territorio comunale, sono censite dal Comune in collaborazione con Associazioni di volontariato e/o singoli cittadini volontari. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
10. Al fine di impedire un eccessivo incremento numerico dei felini il Comune concorda con il Servizio Veterinario appositi interventi predisposti, nell'ambito del piano annuale di sterilizzazione di cui al D.P.G.R. 1/99, dall'Azienda Sanitaria Locale.
11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente unità dell'ASL 7 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Titolo VI VOLATILI

Articolo 30 (Detenzione di volatili)

1. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
2. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

Articolo 31 (Dimensioni delle gabbie)

1. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi como-

damente e distendere le ali. A tal fine, sono individuate le dimensioni minime delle gabbie che accolgono gli animali:

- a) per uno, e fino a due esemplari adulti: le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a cinque volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta;
 - b) per ogni esemplare in aumento le suddette dimensioni devono essere aumentate del 30%.
2. L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e per le specie che lo necessitano, dovranno essere collocati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionarvi comodamente.
 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti ai viaggi a seguito del proprietario o al trasporto e/o al ricovero per esigenze sanitarie.

Titolo VII ANIMALI ACQUATICI

Articolo 32 (Dimensioni e caratteristiche degli acquari)

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della misura risultante dalla somma delle lunghezze degli animali ospitati e, in ogni caso, non dovrà mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d'acqua.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 (Sanzioni)

Fermo restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia di abbandono, maltrattamento e malgoverno di animali, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del *Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 34.

Articolo 34 (Definizione delle sanzioni)

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:

articolo **10, comma 1**; articolo **15, comma 2**; articolo **16, c. 2**; articolo **25**; articolo **27, comma 3**.

1. Si applica la sanzione da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 500,00 per la violazione dei seguenti articoli:
articolo **7**; articolo **8, comma 1**; articolo **13 comma 1**; articolo **14**; articolo **15, comma 3**; articolo **16, comma 4**; articolo **18 comma 3**; articolo **22**; articolo **28**; articolo **29**; articolo **30**.

Articolo 35 (Vigilanza)

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e le Guardie zoofile volontarie ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.

Articolo 36 (Inumazione di animali)

1. E' consentito l'interro degli animali d'affezione deceduti in aree di proprietà e previa acquisizione di un certificato medico veterinario che attesti la totale assenza di malattie infettive e diffuse della specie.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di assicurarsi preventivamente che nel terreno di proprietà individuato, non siano presenti falde acquifere, onde scongiurare il pericolo d'inquinamento delle stesse.

Articolo 37 (Incompatibilità ed abrogazione di norme)

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili o in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali.

Articolo 38 (Norme transitorie)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo.

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali.

Che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.